

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1570

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEDRIZZI, DEMASI, BATTAGLIA e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1995

Indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 29 gennaio 1994, n. 98, avente per oggetto le disposizioni per la corresponsione di indennizzi a cittadini italiani ed imprese italiane per beni perduti in territori esteri, mentre chiarisce soprattutto gli aspetti procedurali per l'attuazione dei rimborsi, non elimina, anzi aggrava, i dubbi sulla titolarità dei beneficiari.

L'assenza nelle norme della necessaria trasparenza interpretativa condiziona, infatti, l'organo ministeriale deputato a riconoscere i requisiti per l'accoglimento o meno delle domande di indennizzo, avallandone una posizione talvolta così discriminante da dar vita alla odiosa classificazione di «cittadini di serie A e B».

Appare privo del crisma dell'equità riconoscere beneficiari della norma i connazionali che hanno subito gravi danni all'estero e perdita di beni anteriormente all'aprile del 1985, come disponeva la legge n. 135 del 1985, e negare il riconoscimento a coloro che hanno dovuto abbandonare beni e lavoro e rimpatriare nel 1990 dalla Liberia e nel 1991 dalla Somalia.

Gli eventi di guerra civile succedutisi in questi due Paesi non hanno avuto livelli di minor gravità rispetto a quanto avvenuto precedentemente in altre nazioni nord-africane, ad esempio.

Sotto un profilo discriminante si deve, altresì, inquadrare la norma della stessa legge n. 98 del 1994 che ha esteso l'indennizzo in favore dei connazionali, rimpatriati dallo Zaire nel 1992 ed ivi spossessati dei loro beni, senza far cenno ad altri.

Non è superfluo aggiungere che la legge n. 98 del 1994 non pone limiti sulla data e sui luoghi in cui si siano verificate all'estero le cause che hanno determinato la perdita dei beni da parte dei nostri connazionali.

Disposizione questa che non ha trovato riscontro nell'interpretazione del Ministero del tesoro, che ha ritenuto di escludere dai benefici i connazionali profughi dalla Liberia e dalla Somalia, aderendo alla posizione assunta dalla Commissione interministeriale amministrativa, costituita ai sensi della legge n. 98 del 1994, che ha dato un discutibile giudizio negativo sulle istanze degli italiani già residenti in quei Paesi.

Un rigetto che ha indotto alcuni di essi ad intraprendere azioni giudiziarie contro la pubblica amministrazione, la quale, in caso di soccombenza, si vedrà costretta a risarcimenti gravati di interessi e spese.

L'emanazione di una specifica norma, così come si evince dal presente disegno di legge, oltre ad eliminare dubbi e disparità discriminanti, porterà a soluzione due importanti raccomandazioni, in proposito espresse dal Parlamento. La prima è contenuta nella risoluzione della III Commissione permanente (Affari esteri e comunitarie) della Camera dei deputati in data 19 ottobre 1994 che, a seguito dell'ordine del giorno Tremaglia n. 0-1072-Tab. 6/7/3, impegnava il Governo a dar corso ai risarcimenti, previsti dalle leggi, a tutti i cittadini italiani che si siano trovati nella condizione di perdere o abbandonare i loro beni all'estero e, quindi, anche se per fatti avvenuti dopo l'aprile 1985. La seconda, scaturita dall'ordine del giorno n. 9/1364/40 approvato dalla stessa Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1994 che impegnava il Governo affinché le provvidenze ed benefici, previsti dalle leggi vigenti in materia, venissero applicati anche ai cittadini italiani rimpatriati dalla Liberia nel 1990 e dalla Somalia nel 1991: impegno che il Governo accettava nella seduta medesima.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel disegno di legge che si propone si è inteso specificare anche il coefficiente di rivalutazione da applicare per gli indennizzi, i criteri di determinazione dei beni perduti o abbandonati, la copertura finanziaria che potrebbe, comunque av-

venire con modalità di pagamento indicate dall'APIS (Associazione profughi italiani della Somalia) che prevedono un indennizzo in contanti in un arco di tempo che va dal 1996 al 2010, con ovvia rinuncia alle azioni giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Alle persone fisiche e giuridiche italiane che hanno abbandonato la Liberia nel 1990 e la Somalia nel 1991, potranno essere liquidati gli indennizzi per i beni, diritti ed interessi perduti in quei paesi, in applicazione dei benefici e delle provvidenze previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98, secondo le modalità previste dalle stesse e nel limite delle risorse di cui all'articolo 2 della presente legge. Il requisito della cittadinanza italiana deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite di cui al presente comma.

2. Ai fini del calcolo degli indennizzi di cui al comma 1, alla valutazione dell'entità delle perdite subite, effettuata con riferimento ai prezzi di mercato correnti alla data delle perdite stesse nei territori in cui esse si sono verificate, si applica un coefficiente di rivalutazione pari alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita. Tale coefficiente si applica sia al valore dell'avviamento commerciale delle attività produttive, sia al valore dei beni materiali ed immateriali perduti, ivi compresi depositi bancari, crediti anche riconosciuti e determinati da sentenze esecutive di qualunque foro, titoli, azioni e partecipazioni societarie.

3. Gli interessati che intendano usufruire dei benefici della presente legge debbono presentare domanda al Ministero del tesoro entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono valide le domande già presentate in merito al Ministero del tesoro a tale data.

4. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui

alle citate leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1996 fino al 2010, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

